

Doc. XXII

n. 17

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei senatori MAGLIOCCHETTI, COLLINO e PONTONE

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 1996

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle modalità di erogazione e sulle estensioni dei diritti dei fondi pensioni ai cittadini appartenenti alla ex-Jugoslavia

ONOREVOLI SENATORI. — La proposta per la istituzione di una specifica Commissione di inchiesta sulle pensioni erogate ai cittadini appartenenti alla ex-Jugoslavia venne già presentata — a firma Bosco ed altri — nella scorsa Legislatura. La Commissione lavoro e previdenza sociale alla quale venne attribuito in sede referente l'esame di quella iniziativa, avviò i propri lavori durante i quali — in veste di relatore — ebbi l'opportunità di fare quanto meno un sintetico ma sufficientemente esaustivo quadro di riferimento degli avvenimenti storici che diedero vita a questo «speciale tipo di pensioni».

Tuttavia la Commissione affari esteri — anche per la anticipata chiusura della Legi-

slatura — non riuscì a trasmettere il parere richiesto in sede consultiva.

Da qui la necessità di ripresentare quella proposta di inchiesta parlamentare, in modo da recuperare e dar rilievo al lavoro già svolto, riprendendo il discorso interrotto per dar vita alla specifica Commissione che avrà il compito di fare piena luce su quanto accaduto e di stabilire quali siano i veri soggetti aventi diritto, ancora oggi, al beneficio di quei fondi pensione.

Ai sensi dell'articolo 18 della Convenzione stipulata fra l'Italia e la Jugoslavia il 14 novembre 1957 (ratificata ai sensi della legge 11 giugno 1960, n. 885) sono state presentate all'INPS sin dal 1985 mi-

gliaia di domande di pensione di vecchiaia e di reversibilità.

Per la precisione nel periodo dal 1985 al 1991 sono state accolte dall'INPS circa 32 mila domande di pensione o di reversibilità, presentate dai cittadini jugoslavi ex-abitanti dei territori ceduti dall'Italia alla Jugoslavia in forza del Trattato di Pace del 10 febbraio 1947: in gran parte ex-militari di leva sotto l'esercito italiano e loro superstiti.

La quasi totalità delle domande riguarda infatti soggetti che possono vantare un breve periodo di servizio militare sotto lo Stato italiano, in quanto al momento dell'inizio della II Guerra Mondiale abitavano nei territori italiani poi ceduti alla Jugoslavia.

Ed è proprio sulla formula «...*persone che hanno abitato nei territori...*» utilizzata nello scambio di note del 5 febbraio del 1959 (che si riporta integralmente in allegato) conseguente al Trattato di Pace, che sono nati gli «errori» di interpretazione derivanti, forse, anche dalla traduzione dei testi redatti in francese.

Ecco perchè ci si è trovati davanti ad una forma incredibilmente estensiva che ha consentito un proliferare di domande, laddove le autorità italiane preposte non avevano sufficienti parametri per poter eliminare, ogni tipo di eccesso. L'Italia, infatti, è stata sommersa da migliaia di domande che nel tempo sono state erogate unicamente sulla base di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, cioè dichiarazioni incontrollabili dal punto di vista della

veridicità in quanto gli originali cui facevano riferimento erano contenuti in registri smarriti o distrutti a causa degli eventi bellici.

In termini concreti tutto ciò ha comportato un enorme sperpero per lo Stato italiano tenuto conto che, *pro capite*, a titolo di arretrati sono state liquidate somme pari a circa 50 milioni di lire, e per le pensioni mensili vengono corrisposte circa 700 mila lire.

Tutto ciò ha costituito un esborso di pubblico danaro stimato fino ad oggi, per difetto, in 3.500 miliardi di lire.

I contribuenti italiani hanno sostenuto, sostengono e sosterranno - finchè non si porrà rimedio - questo ingente ed inaccettabile peso economico quando, nella maggior parte dei casi, essi stessi non riescono a percepire delle rendite così elevate.

Questo è il senso della nostra iniziativa parlamentare, questo è il senso della Commissione di inchiesta che dovrà, al tempo stesso, esaminare i casi passati, e predisporre nuove regole e nuovi parametri più certi per definire la vera categoria degli aventi diritto. L'urgenza - inutile dirlo - di dar vita quanto prima a questa Commissione, deriva dal fatto che fin tanto che non verranno stabilite nuove regole, ci sarà chi continuerà a percepire - del tutto illegittimamente - una pensione dallo Stato italiano.

ALLEGATO

SCAMBIO DI NOTE (5 febbraio 1959)
aggiuntivo all'Accordo italo-yougoslavo del 18 dicembre 1954

Belgrade, le 5 Février 1959

Monsieur l'Ambassadeur,

me référant au paragr. 7 de l'Annexe XIV du Traité de Paix avec l'Italie et au point 3 dell'Annexe B de l'Accord italo-yougoslave du 23 Décembre 1950 concernant le règlement des obligations réciproques de caractère économique et financier découlant du Traité de Paix et des Accords successifs et conformément au point 2 de l'Article 8 de l'Accord italo-yougoslave du 18 Décembre 1954 portant le règlement définitif de toutes les obligations réciproques de caractère économique et financier découlant du Traité de Paix, et des accords successifs, j'ai l'honneur, de communiquer, que le Gouvernement italien se déclare être d'accord sur les dispositions suivantes:

1. Aux fins du présent règlement l'expression «personnes italiennes» comprend les personnes qui, jusqu'à la date de l'entrée en vigueur du Traité de Paix, avaient la nationalité italienne et après cette date n'ont pas acquis la nationalité yougoslave ou dont l'égalité en droits et devoirs avec les nationaux yougoslaves n'est pas reconnue par la législation yougoslave et l'expression «personnes yougoslaves» comprend les personnes ayant acquis la nationalité yougoslave en vertu du Traité de Paix.

2. Les périodes (rapports) d'assurance, de cotisation et de travail accomplies avant le 1^{er} Mai 1945 sous la législation italienne en matière d'assurance invalidité, vieillesse et survie et d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles par les personnes qui ont habité sur les territoires cédés par l'Italie à la Yougoslavie sont prises en compte aux fins de la liquidation et du paiement des prestations:

a) par les Istituzioni d'assurances sociales italiennes, s'il s'agit de personnes italiennes;

b) par les Istituzioni d'assurances sociales yougoslaves, s'il s'agit de personnes yougoslaves.

3. Les périodes (rapports) d'assurance, de cotisation et de travail accomplies, après le 30 Avril 1945, sous la législation yougoslave en matière d'assurances invalidité, vieillesse et survie et contre les accidents du travail et les maladies professionnelles par les personnes qui ont habité sur lesdits territoires sont prises en compte, aux fins de la liquidation et du paiement des prestations:

a) par les Istituzioni d'assurances sociales yougoslaves, s'il s'agit de personnes yougoslaves ou de personnes italiennes qui se sont rendues

dans lesdits territoires pour la première fois après le 30 Avril 1945, ou dont le droit à prestation existe sur la base de la législation intérieure yougoslave;

b) par les Istituzioni d'assurances sociales italiennes, en ce qui concerne les périodes accomplies à partir du 1^{er} Mai 1945 jusqu'au 18 Décembre 1954, s'il s'agit de personnes italiennes autres que celles dont à la précédente lettre a).

4. Les dispositions précédentes sont applicables aux éventualités survenues avant le 18 Décembre 1954, ainsi qu'à celles qui pourront survenir après cette date, quel soit le territoire où les intéressés résident.

5. En ce qui concerne les éventualités survenues avant le 18 Décembre 1954 les délais de prescription et de déchéance, prévus par la législation d'un des deux Pays, ne seront pas opposables aux intéressés qui présenteront leur demande de prestation, sur la base du présent règlement jusqu'aux deux ans à partir de la date du présent règlement.

6. Les intéressés qui ont déjà bénéficié de versements de la part d'Institutions d'assurances sociales d'un des deux Pays, ne pourront prétendre qu'aux suppléments représentant la différence entre les prestations reçues et les montants auxquels ils auraient droit, pour les mêmes périodes de paiement, en vertu de la législation applicable conformément au présent règlement.

7. Les Institutions d'assurances sociales des deux Pays échangeront toutes les informations et les documentations nécessaires aux fins de l'exécution du présent règlement.

8. L'exécution du présent règlement ressortit aux compétences:

– en Italie, de l'Institut national de la prévoyance sociale pour ce qui concerne l'assurance invalidité, vieillesse et survie et de l'Istitut national pour l'assurance contre les accidents du travail pour ce qui concerne l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles;

– en Yougoslavie, de l'Institut fédéral de sécurité sociale.

Le règlement des comptes qui dérive de l'exécution des clauses du présent règlement sera effectué entre les Institutions d'assurances sociales et leurs Gouvernements respectifs.

9. Aucune obligation de paiement entre les Gouvernements des deux Pays ou leurs Institutions d'assurance sociales publiques ou privées ne pourra résulter du fait de l'application du présent règlement.

10. En application des points 5 et 6 du présent règlement, les Institutions d'assurances sociales yougoslaves ne procéderont qu'aux o «paie-ments» o «paiements» s'étendant au plus à la période de cinq ans qui précède la date d'introduction de la demande de prestation par les intéressés.

Il reste entendu que la présente lettre et le réponse de Votre

Excellence forment partie intégrante de l'Accord italo-yougoslave du

18 Décembre 1954, portant règlement définitif de toutes les obligations

réci-proques de caractère économique et financier découlant du Traité de Paix et des Accords successifs.

Veillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma plus haute considération.

CAVALLETTI

Son Excellence
Monsieur MILAN BARTOS
*Ambassadeur au Secrétariat
d'Etat
des Affaires Etrangères*
BELGRADE

**PROPOSTA
DI INCHIESTA PARLAMENTARE**

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta, al fine di individuare:

a) gli aventi diritto all'erogazione dei fondi pensione previsti dall'articolo 18 della Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia conclusa a Roma il 14 novembre 1957 e ratificata ai sensi della legge 11 giugno 1960, n. 885;

b) gli aventi diritto alla reversibilità;

c) il diritto dei soggetti di cui al presente articolo alla corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria ai sensi delle vigenti normative.

2. La Commissione deve altresì individuare i soggetti che pur non essendo titolari del diritto di cui al presente articolo, percepiscono la pensione ai sensi della normativa suscitata, nonchè predisporre le adeguate procedure per escluderli.

Art. 2.

1. La Commissione è composta da venti senatori nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in misura proporzionale alla consistenza dei Gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica nomina il Presidente della Commissione al di fuori dei componenti la Commissione stessa.

Art. 3.

1. Nella sua prima seduta la Commissione elegge fra i suoi componenti due Vice Presidenti e due Segretari.

2. Prima dell'inizio dei lavori la Commissione approva, a maggioranza assoluta, il regolamento interno in cui sono comprese le norme per lo svolgimento di audizioni e per il ricevimento di testimonianze. Ciascun componente può proporre modifiche del regolamento che vanno votate a maggioranza assoluta.

3. La Commissione fissa altresì i metodi per la verifica ed il controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atti notori, unico presupposto, di norma, per il riconoscimento in passato di siffatto diritto.

Art. 4.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla sua costituzione e presenta una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

Art. 5.

1. Le sedute della Commissione sono, di norma, pubbliche, mediante trasmissione a circuito chiuso. Il Presidente della Commissione può comunque decidere, di volta in volta o per particolari fasi dell'inchiesta, di escludere tale forma di pubblicità delle sedute.

2. La Commissione stabilisce di quali atti e documenti non si dovrà fare menzione nella relazione, anche in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad eventuali altre richieste ed indagini in corso.

3. I componenti della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa, e ogni altra persona che collabora con la Commissione, che compie o che concorre a compiere atti di inchiesta oppure che ne

viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono tenuti al segreto per tutto quanto riguarda le testimonianze, le notizie, gli atti ed i documenti acquistati nelle sedute da cui sia stata esclusa la pubblicità ovvero di cui la Commissione medesima abbia vietato la diffusione.

4. Salvo che il fatto non costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto di cui al presente articolo è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

5. Il Presidente della Commissione riferisce al Presidente del Senato della Repubblica circa l'eventuale violazione del segreto d'ufficio di cui al presente articolo, al fine della eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento del Senato.

Art. 6.

1. La Commissione per lo svolgimento dei suoi compiti può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonchè di qualsiasi pubblico dipendente esperto delle materie oggetto della sua attività; nonchè di altri consulenti o esperti di sua scelta.

Art. 7.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.